

Legge regionale 3 dicembre 2018, n. 42

**Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità).**

(BURC n. 118 del 4 dicembre 2018)

**Art. 1**

*(Modifica art. 4 l.r. 8/2008)*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della [legge regionale 26 aprile 2018, n. 8](#) (Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità) è sostituito dal seguente:
  - "2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al comma 1 sono presentate dai soggetti di cui all'articolo 3:
    - a) al comune di residenza, per i casi previsti al comma 1, lettera a);
    - b) al comune ove sarà tumulata la salma, per i casi previsti al comma 1, lettera b).I comuni destinatari delle istanze provvedono alle relative istruttorie, accertando la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione del contributo."

**Art. 2**

*(Modifica art. 14 l.r. 8/2008)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della [l.r. 8/2008](#) è sostituita dalla seguente:  
"a) esprime parere sul piano annuale degli interventi di cui all'articolo 18;"

**Art. 3**

*(Modifica art. 21 l.r. 8/2008)*

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della [l.r. 8/2008](#) è sostituito dal seguente:
  - "2. Sono fatti salvi, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 20, i procedimenti già istaurati, entro e non oltre il 28 febbraio 2018, a seguito di domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della [l.r. 54/2012](#)."

**Art. 4**

*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.